DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - CIRSFID
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Corso di Informatica Forense a.a. 2019-2020

Modulo di Fondamenti giuridici dell'Informatica forense

Avv. Antonio GAMMAROTA, Ph.D.,
Professore a contratto, modulo " Fondamenti giuridici dell'informatica forense"
DSG, CIRSFID

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
antonio.gammarota@unibo.it
avvocato@gammarota.it

© 2020 Materiale didattico per uso esclusivamente personale. Ogni diritto resta riservato all'autore

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

1

LA PROVA DOCUMENTALE INFORMATICA

Il mio tempo non è ancora venuto; alcuni nascono postumi.
(F. Nietzsche)

CIRSFID e Scuola di Giurisprudenza
Università di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

2

IL CONCETTO DI DOCUMENTO

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

3

IL DOCUMENTO

«E' una cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante» (Carnelutti)

Oggetti materiali la cui funzione è dimostrare, rappresentare, dare conoscenza di un fatto

- **Fatto rilevante**
  - immediatamente
  - mediatamente
- **Autore**
  - **firma**
- **Data**
- **Attribuzione di pubblica fede**
  - **Notaio o altro pubblico ufficiale**

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

4

IL DOCUMENTO

- **Sicurezza sulla provenienza del pensiero / contenuto di uno scritto**
  - **Scrittura privata**
    - sottoscrizione
    - altri elementi indiretti
  - **Atto pubblico** Notaio o altro pubblico ufficiale
    - identità autore
    - firma e data
- **Data**
- **Attribuzione di pubblica fede**

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

5

IL DOCUMENTO COME MEZZO DI RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

6

IL DOCUMENTO COME MEZZO DI RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI

IL DOCUMENTO COME MEZZO DI RAPPRESENTAZIONE DI FATTI

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

7

IL DOCUMENTO

DOCUMENTO PIU' FREQUENTE: LO SCRITTO

- **Fatto estrinseco** (o materiale)
  - **documentazione del contenuto**
- **Fatto intrinseco** (o ideologico)
  - **narrativo**
  - **dichiarativo**
    - di scienza
    - di volontà

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

8

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

DOCUMENTI

Art. 234 (Prova documentale)
Art. 234 bis (Acquisizione di documenti e dati informatici)
Art. 235 (Documenti costituenti corpo del reato)
Art. 236 (Documenti relativi al giudizio sulla personalità)
Art. 237 (Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato)
Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti)
Art. 238 bis (Sentenze irrevocabili)
Art. 239 (Accertamento della provenienza dei documenti)
Art. 240 (Documenti anonimi)
Art. 241 (Documenti falsi)
Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici)
Art. 243 (Rilascio di copie)

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione **di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.**

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita **copia**.

3. È vietata l'acquisizione di documenti (191) che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (1957, 203, 240).

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

il documento è composto da 4 elementi (Tonini):

fatto rappresentato = fatti, persone, cose, pensieri

rappresentazione = modo con cui un fatto è reso conoscibile: immagini, parole, suoni

incorporamento = operazione di fissazione della rappresentazione sulla base materiale: scrittura, fotografia, fonografia, cinematografia, registrazione magnetica

base materiale = supporto che consente di fissare la rappresentazione (carta, pellicola, supporto magnetico)

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione di **... documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante ... qualsiasi altro mezzo.**

Rientrano in tale *genus* i **documenti informatici**:
- le fotografie digitali
- i filmati digitali
- le fotografie estratte da filmati digitali
- le registrazioni magnetico-digitali

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. (... Divieto...)

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

Art. 234-bis. (Acquisizione di documenti e dati informatici) - E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.(1)

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 bis del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella L. 17 aprile 2016, n. 43, "Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche"

LA PROVA DOCUMENTALE NEL CPP

LA NATURA DEL TERMINE ACQUISIZIONE

Art. 234 (Prova documentale) È consentita **l'acquisizione** di ... documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante ... qualsiasi altro mezzo.

Acquisizione in senso giuridico

Art. 234-bis. (Acquisizione di documenti e dati informatici) - E' sempre consentita **l'acquisizione** di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.(1)

PROVE DOCUMENTALI INFORMATICHE AGLI INIZI DEL 2000

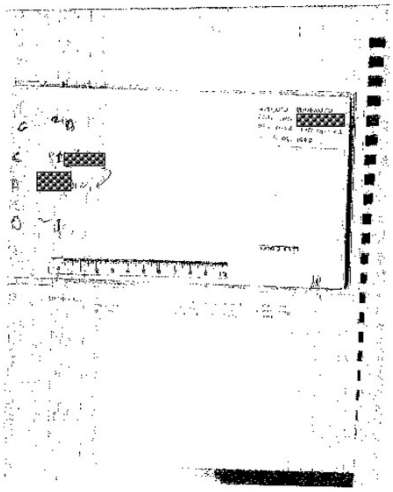

- Reato da provare: **danneggiamento di sistema informatico**
- Mezzo di prova: **documento con passaggi di accesso al sistema informatico**
- Tecnica di verifica: **consulenza calligrafica comparativa**

15

PROVE DOCUMENTALI INFORMATICHE AGLI INIZI DEL 2000

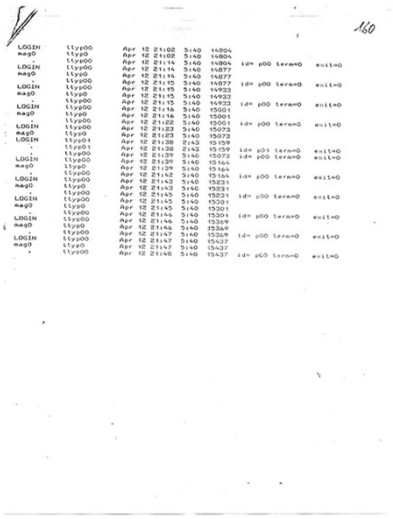

- Reato da provare: **danneggiamento di sistema informatico**
- Mezzo di prova: **fotocopia della stampata dei login dell'utente mag0**
- Tecnica di verifica: **nessuna**

16

PROVE DOCUMENTALI INFORMATICHE AGLI INIZI DEL 2000

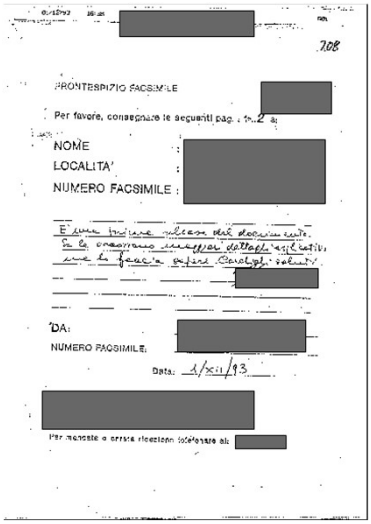
PRONTESPIZIO FACSIMILE

Per favore, consegnare le seguenti pag. n. 2 a:

NOME :

LOCALITA' :

NUMERO FACSIMILE :

DA:

NUMERO FACSIMILE:

Data: 1/XII/93

- Reato da provare: **danneggiamento di sistema informatico**
- Mezzo di prova: **fax del fornitore del sistema hw/sw con descrizione demone**
- Tecnica di verifica: **CTP PM**

PROVE DOCUMENTALI INFORMATICHE AGLI INIZI DEL 2000

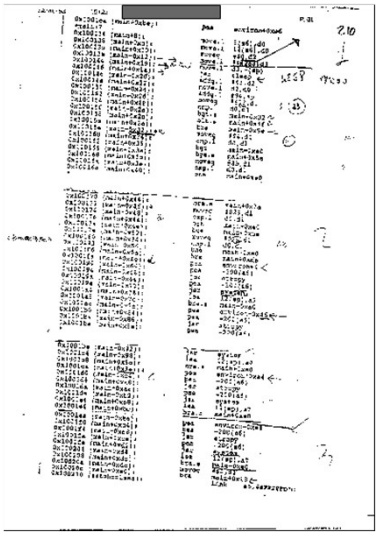

- Reato da provare: **danneggiamento di sistema informatico**
- Mezzo di prova: **fax del fornitore del sistema hw/sw + descrizione demone + fotocopia di 3 pezzi di listato**
- Tecnica di verifica: **nessuna**

DATI INTERNI E METADATI

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

19

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

I dati interni di un file

La tecno-regolamentazione del trattamento
dei dati digitali nel processo penale

di ANTONIO GAMMAROTA[1]

1. Premessa

I reati informatici (*computer crimes*), i reati non informatici ma commessi con le tecnologie informatiche (*computer related crimes*) e i reati relativamente ai quali le tecnologie digitali costituiscono il mezzo di prova o il mezzo di ricerca della prova (*computer evidence*) sono spesso caratterizzati sul piano empirico-criminologico dalla transnazionalità o, come si dice con espressione socio-politica, dalla loro globalizzazione attraverso il ciberspazio.

Difatti, le fattispecie criminose e le conseguenti dinamiche processuali correlate alle tecnologie informatiche e telematiche sono caratterizzate da tecniche e
zioni nazionali per diff
gli elementi di prova in un ambito spaziale reale e virtuale globalizzato.

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

20

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

METADATI

- Un metadato (dal greco μετὰ "oltre, dopo, per mezzo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), letteralmente "(dato) per mezzo di un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati. (Wikipedia)

- Insieme di dati associati ad un file, generato automaticamente dal sistema (ma modificaile),
  - Nome utente
  - Nome autore
  - Nome autore delle revisioni
  - Versione
  - Software usato
  - **Cronologia di creazione**
  - **Cronologia di ultima modifica**
  - **Cronologia di ultimo accesso**
  - Azienda
  - Nome del computer
  - Numero pagine
  - Numero parole
  - Numero caratteri

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

21

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

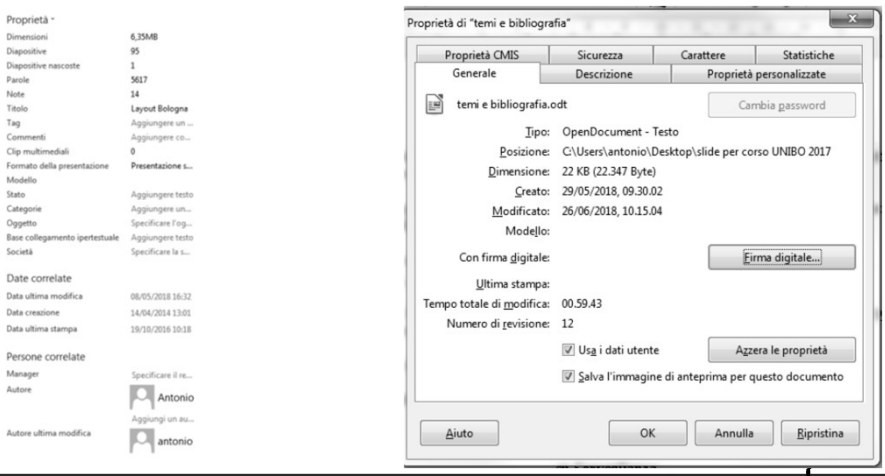

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

22

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

- File generati automaticamente dal sistema operativo e dai programmi presenti nelle memorie di massa (es. File di log del provider che concede l'accesso alla rete; file di log dell'accesso all'e-mail)
- File di tipo testuale
- Contengono la registrazione digitale di tutte le informazioni e le attività di software che li ha generati
- Non immediatamente intellegibili va vanno analizzati da un esperto
- Esito della digital forensic
- Esatta ricostruzione cronologica delle operazioni avvenute nel S.O., nei programmi applicativi, associate all'utente che le ha compiute

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

23

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

Una specie di metadati:
i dati esterni delle conversazioni telefoniche e telematiche

D.Lgs. 196/2003 - Art. 132 Conservazione di dati di traffico per altre finalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

24

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

Una specie di metadati:

i dati esterni delle conversazioni telefoniche e telematiche

L. 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) (in GU n.277 del 27-11-2017) Vigente al: 12-12-2017

Art. 24 Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalita' dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale **il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico** nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' stabilito in **settantadue mesi**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

25

COMPLESSITA'
DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

26

Norme che richiamano la tecno-regolazione

254-bis. – Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. – *1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. (1).*

Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati

260 c.p.p. - *L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.*

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

27

CASISTICA

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

28

MESSAGGI DA CELLULARE

SMS
WHATSAPP
TELEGRAM

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

31

DATI DA CELLULARE

Whatsapp (in ambito penale)

«**I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.** Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen. con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (v. Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015). Non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta.

(Corte di Cassazione, sez. V penale, 16 gennaio 2018, n. 1822)

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

32

DATI DA CELLULARE

Whatsapp (in ambito penale)

«Va giudicata ineccepibile la decisione della Corte territoriale di **non acquisire la trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato "whatsapp"**, tra l'imputato e la parte offesa il (OMISSIS), che la difesa dell'imputato avrebbe voluto versare agli atti del processo a riprova della inattendibilità della persona offesa, che aveva sostenuto che la relazione con l'imputato si era interrotta nell'(OMISSIS)…

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

33

DATI DA CELLULARE

Whatsapp (in ambito penale)

…Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una **forma di memorizzazione di un fatto storico**, **della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale**, atteso che l'art. 234 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256), **l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale** (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perchè **occorre controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato**.

(Corte di Cassazione, sez. V penale, 25.10.2017, n. 49016)

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

34

INUTILIZZABILITA' DI TRASCRIZIONE DI WHATSAPP

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 49016 del 25 ottobre 2017

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito **rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori,** in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., **la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.**

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

35

DATI DA CELLULARE

Tecniche di produzione di Whatsapp

- Fotocopia della schermata del cellulare ?
- Trascrizione del messaggio ?
- Autenticazione della trascrizione da parte di un notaio ?
- Avvaloramento di lettura da parte di un teste ?
- Deposito della memoria del cellulare ?

ACQUISIZIONE DEL FILE
CON TECNICHE DI DIGITAL FORENSICS

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

36

VIDEO CELLULARE

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

37

UTILIZZABILITA' DI VIDEO DI CELLULARE

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2304 del 16 gennaio 2015

È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell'affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l'art. 234 cod. proc. pen. consente l'acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della **privacy, la quale non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale.**

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

38

FOTOGRAMMI ESTRAPOLATI DA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

39

UTILIZZABILITA' DI FOTOGRAMMI DI VIDEOREGISTRAZIONI

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6515 del 16 febbraio 2015

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

40

LA REGISTRAZIONE FONOGRAFICA OCCULTA

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

41

REGISTRAZIONE FONOGRAFICA OCCULTA

Cassazione penale, SS.UU., sent. n. 36747 del 24 settembre 2003

La **registrazione del colloquio**, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall'art. 234 primo comma c.p.p.

Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova.

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

42

REGISTRAZIONE FONOGRAFICA OCCULTA

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16886 del 3 maggio 2007

La **registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione a opera di uno degli interlocutori** non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma **costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'articolo 234 del c.p.p**.; a tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione.

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

43

REGISTRAZIONE FONOGRAFICA OCCULTA

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7035 del 13 febbraio 2014

La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta la **documentazione di un'attività di indagine**, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M..

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

44

E-MAIL

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

45

AUTENTICA

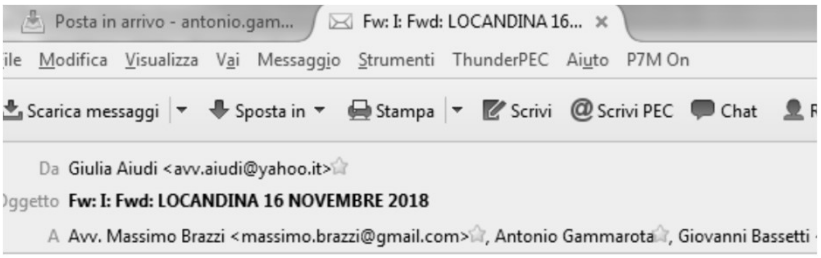

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

46

FAKE

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

47

CIO' CHE LEGGIAMO IN UNA E-MAIL

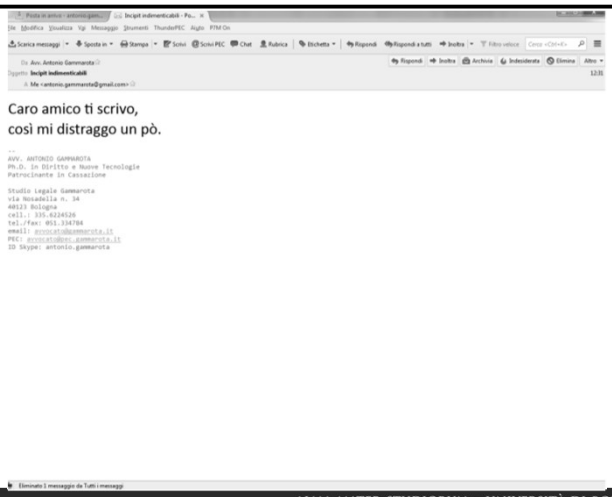

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

48

CIO' CHE NON LEGGIAMO IN UNA E-MAIL

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

DAL VERO AL FALSO DIGITALE

GLI STRUMENTI NECESSARI

- E-MAIL
- NOTEPAD
- CLIENT DI POSTA
- STAMPANTE
- CONOSCENZE DI INFORMATICA DI BASE
- 5 MINUTI

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

LA PAGINA WEB

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

51

DAL VERO AL FALSO DIGITALE

Cosa succede quando chiediamo una pagina web ?

- il client (tramite il browser) contatta il webserver che ospita il sito che restituisce al browser il file HTML che rappresenta la pagina richiesta
- il browser converte il testo ricevuto sulla base dei vari tag HTML, pertanto si vedranno dei testi più grandi, altri più piccoli, altri sottolineati
- durante l'operazione di lettura del file HTML, il browser provvede in maniera automatica alla richiesta dei singoli elementi che costituiscono la pagina web quali, ad esempio, immagini, filmati, audio, parti di testo, banner pubblicitari
- il procedimento si potrebbe ripetere anche più volte nel caso in cui i contenuti richiesti facciano riferimento a loro volta a contenuti esterni

In sintesi, una pagina web visualizzata dall'utente potrebbe comporsi anche con decine di file provenienti da webserver tutti diversi.

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

52

SCREENSHOT DAL PC DI ANTONIO

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

53

SCREENSHOT DAL PC DI ANNA

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

54

LA PAGINA WEB

Una pagina web è formata da:

- un file in formato HTML
- file in formato testuale
- file in formato binario che rappresentano immagini, video, suoni, ecc.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

55

LA PAGINA WEB

Cassazione, Sez. Lavoro, 2 dicembre 2003 n. 2912/04

(…) Va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento (…)

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

56

LA PAGINA WEB

ACQUISIZIONE

- Tramite notaio
- In proprio o tramite Consulente Tecnico di Parte
  - Tools
  - Acquisizione
  - Browser dedicato

CRITICITA'

- Divieto di *affidavit*
- Relatività della pagina
- Soggettività sensoriale

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

57

LA PAGINA WEB

ACQUISIZIONE VIDEOREGISTRATA

- Collegamento al sito
- Visualizzazione della pagina
- Salvataggio, screenshot (o stampa della pagina)
- Corrispondenza attestata dalla videoregistrazione delle operazioni
- Calcolo dell'hash e applicazione della marcatura temporale
- Salvataggio su supporto durevole

Metodo non corretto dal punto di vista scientifico e tecnico

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

58

LA PAGINA WEB

ACQUISIZIONE TRAMITE NOTAIO

- Collegamento al sito
- Visualizzazione della pagina

- Stampa su carta della pagina web
- Certificazione della corrispondenza (conformità) della pagina stampata alla pagina visualizzata

Metodo non corretto dal punto di vista scientifico e tecnico

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

59

LA PAGINA WEB

ACQUISIZIONE TRAMITE IN PROPRIO O TRAMITE CTP

- Collegamento al sito
- Visualizzazione della pagina
- WIRESHARK, monitorizza il traffico di pacchetti
- Registrazione del flusso di dati
- Memorizzazione
- Calcolo dell'hash, firma digitale e applicazione della marcatura temporale
- Salvataggio su supporto durevole

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

60

LA *WAYBACK MACHINE*

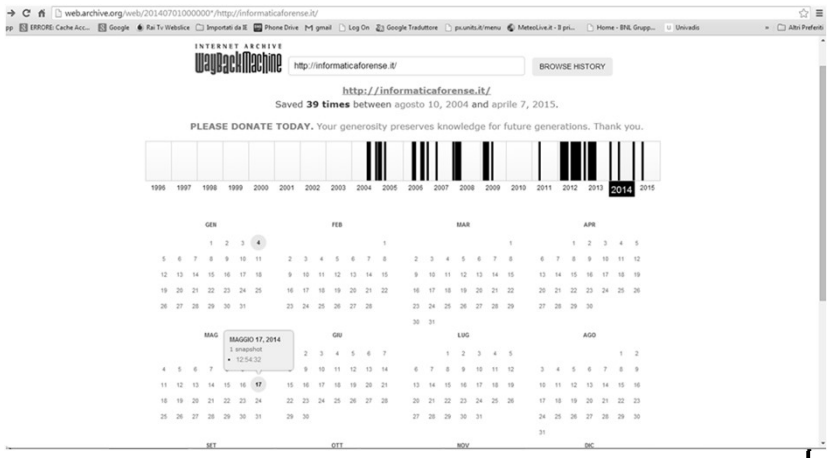

L'attitudine probatoria della *WAYBACK MACHINE*

- L'**Ufficio Europeo dei Brevetti** ritiene affidabile – sino a prova contraria – la prova della datazione ed i dati presenti nella Wayback Machine.
  (*Guidelines for examination 2013, part G., Chapter IV, par. 7.5.4, lett. a*).

- «quanto presente nell'Internet Archive, supportato dalla dichiarazione giurata, è idoneo ad assurgere a mezzo di prova»
- (Caso: Telewizja Polska USA, Inc. v. Echostar Satellite Corp Echostar; United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division October 14, 2004, Decided; October 15, 2004, Docketed Case No. 02 C 3293).

- «non può invero nemmeno prescindersi dalla considerazione della circostanza della sussistenza di siti che memorizzano i dati scomparsi da altri siti (come, ad es. Internet Archive, il quale presta un servizio denominato Wayback Machine)» (Cass. Civ., sez. III, 5.4.2012, n. 5525)

L'attitudine probatoria della *WAYBACK MACHINE*

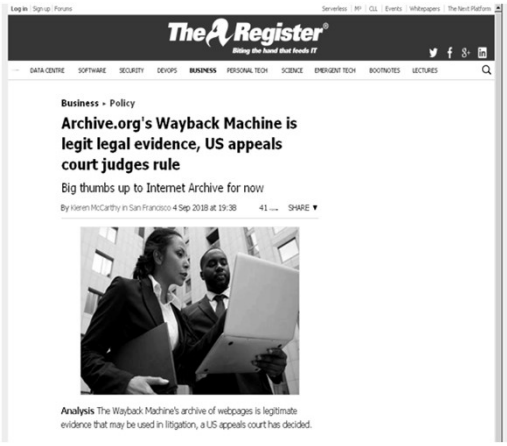

https://www.theregister.co.uk/2018/09/04/wayback_machine_legit/

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

63

LE ALTERNATIVE ALL'INTERNET ARCHIVE WAYBACK MACHINE

1. Archive.is
2. Screenshots.com
3. DomainTools
4. iTools
5. Alexa
6. PageFreezer
7. Stillio Automatic Screenshots
8. Yubnub

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

64

RASSEGNA
DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Per richiesta di documenti

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

67

I caso

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

68

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

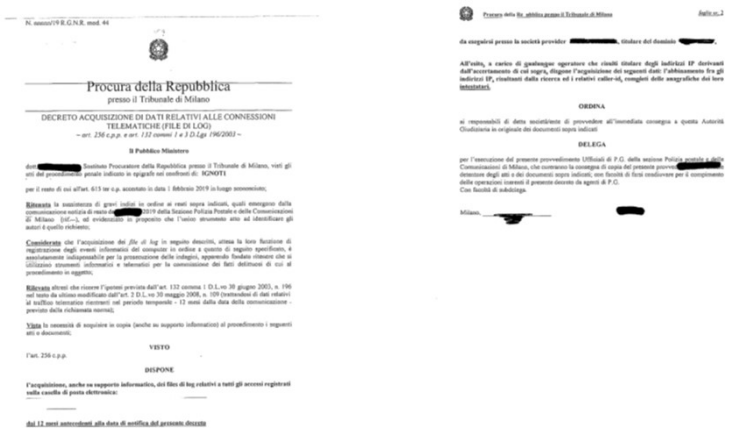

N. nnnnn/19 R.G.N.R. mod. 44

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

DECRETO ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI ALLE CONNESSIONI TELEMATICHE (FILE DI LOG)
~ art. 256 c.p.p. e art. 132 commi 1 e 3 D.Lgs 196/2003 ~

Il Pubblico Ministero

dott. [redacted] Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: **IGNOTI**

per il reato di cui all'art. 615 ter c.p. accertato in data 1 febbraio 2019 in luogo sconosciuto;

Ritenuta la sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati sopra indicati, quali emergono dalla comunicazione notizia di reato [redacted] 2019 della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano (ref.—), ed evidenziato in proposito che l'unico strumento atto ad identificare gli autori è quello richiesto;

Considerato che l'acquisizione dei *file di log* in seguito descritti, attesa la loro facoltà di registrazione degli eventi informatici del computer in ordine a quanto di seguito specificato, è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, apparendo fondato ritenere che si utilizzino strumenti informatici e telematici per la commissione dei fatti delittuosi di cui al procedimento in oggetto;

Rilevato altresì che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 132 comma 1 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 nel testo da ultimo modificato dall'art. 2 D.L. vo 30 maggio 2008, n. 109 (trattandosi di dati relativi al traffico telematico rientranti nel periodo temporale - 12 mesi dalla data della comunicazione - previsto dalla richiamata norma);

Vista la necessità di acquisire in copia (anche su supporto informatico) al procedimento i seguenti atti e documenti;

VISTO

l'art. 256 c.p.p.

DISPONE

l'acquisizione, anche su supporto informatico, dei files di log relativi a tutti gli accessi registrati sulla casella di posta elettronica:

dai 12 mesi antecedenti alla data di notifica del presente decreto

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano — Foglio nr. 2

da eseguirsi presso la società provider [redacted], titolare del dominio [redacted].

All'esito, a carico di gestionaggio operatore che risulti titolare degli indirizzi IP derivanti dall'accertamento di cui sopra, disporre l'acquisizione dei seguenti dati: l'abbinamento fra gli indirizzi IP, risultanti dalla ricerca ed i relativi caller-id, completi delle anagrafiche dei loro intestatari.

ORDINA

ai responsabili di detta società/ente di provvedere all'immediata consegna a questa Autorità Giudiziaria in originale dei documenti sopra indicati

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di P.G. della sezione Polizia postale e delle Comunicazioni di Milano, che cureranno la consegna di copia del presente provvedimento [redacted] detentore degli atti e dei documenti sopra indicati, con facoltà di farsi coadiuvare per il compimento delle operazioni coerenti il presente decreto da agenti di P.G.
Con facoltà di subdelega.

Milano, [redacted]

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

69

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

N. nnnnn/19 R.G.N.R. mod. 44

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

DECRETO ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI ALLE CONNESSIONI TELEMATICHE (FILE DI LOG)
~ art. 256 c.p.p. e art. 132 commi 1 e 3 D.Lgs 196/2003 ~

Il Pubblico Ministero

dott. [redacted] Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: **IGNOTI**

per il reato di cui all'art. 615 ter c.p. accertato in data 1 febbraio 2019 in luogo sconosciuto;

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

70

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Norme

- art. 256 c.p.p. Dovere di esibizione e segreti
- art. 132 c. 1 e 3 D.Lgs. 196/2003 Conservazione di dati di traffico per altre finalità

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

art. 256 c.p.p. Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 (1) devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto (2), e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato [202, 129].

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro [253].

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204 (3).

(1) Trattasi di ministri di confessioni religiose, avvocati, consulenti tecnici, notai, consulenti del lavoro, geometri, ragionieri, commercialisti, medici, chirurghi, farmacisti e tutti coloro che svolgono una professione sanitaria e ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del segreto professionale.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 132, 1 e 3 D.Lgs. 196/2003

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, **i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore** per **ventiquattro mesi dalla data della comunicazione**, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, **i dati relativi al traffico telematico**, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, **sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione**. (2)

1-*bis*. **I dati relativi alle chiamate senza risposta**, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per **trenta giorni**. (3)

2. *[abrogato]* (4)

(...)

73

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 132 c. 1 e 3 D.Lgs. 196/2003

(…)

3. Entro il termine di cui al comma 1**, i dati sono acquisiti presso il fornitore** con **decreto motivato del pubblico ministero** anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.

La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2- undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. (22)

(22) Comma già modificato dall´art. 6, comma 3, lett. e), del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

74

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 132 c. 1 e 3 D.Lgs. 196/2003

(…)

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, **i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato**, **dell'Arma dei carabinieri** e del **Corpo della guardia di finanza**, nonché gli **altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (8)

75

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 132 c. 1 e 3 D.Lgs. 196/2003

(…)

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di

cui all'articolo 2-quinqiuesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (28)

5- bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

(29) 23 Comma abrogato dall´art. 2 , comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.

(28) Comma già modificato dall´art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

76

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 4 bis 1 c. d.l.18 febbraio 2015 n. 7 conv. in L. 17 aprile 2015 n. 43
finalità di terrorismo

Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, **i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati**. Per le medesime finalità **i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, **sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.**2. **I dati relativi alle chiamate senza risposta**, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, **sono conservati fino al 31 dicembre 2016**.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

77

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Art. 4 bis 1 c. d.l.18 febbraio 2015 n. 7
conv. in L. 17 aprile 2015 n. 43
finalità di terrorismo

- **dati relativi al traffico telefonico e telematico**
  - conservazione fino al 31 dicembre 2016 PROROGATO 31 dicembre 2017
  - per finalità di accertamento e repressione dei reati
- **dati relativi alle chiamate senza risposta**, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione
  - idem

78

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

Ritenuta la sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati sopra indicati, quali emergono dalla comunicazione notizia di reato de[redacted]2019 della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano (rif.---), ed evidenziato in proposito che l'unico strumento atto ad identificare gli autori è quello richiesto;

Considerato che l'acquisizione dei *file di log* in seguito descritti, attesa la loro funzione di registrazione degli eventi informatici del computer in ordine a quanto di seguito specificato, è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, apparendo fondato ritenere che si utilizzino strumenti informatici e telematici per la commissione dei fatti delittuosi di cui al procedimento in oggetto;

Rilevato altresì che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 132 comma 1 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 nel testo da ultimo modificato dall'art. 2 D.L.vo 30 maggio 2008, n. 109 (trattandosi di dati relativi al traffico telematico rientranti nel periodo temporale - 12 mesi dalla data della comunicazione - previsto dalla richiamata norma);

Vista la necessità di acquisire in copia (anche su supporto informatico) al procedimento i seguenti atti o documenti;

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

79

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

VISTO

l'art. 256 c.p.p.

DISPONE

l'acquisizione, anche su supporto informatico, dei files di log relativi a tutti gli accessi registrati sulla casella di posta elettronica:

---

dai 12 mesi antecedenti alla data di notifica del presente decreto

---

Procura della Re ubblica presso il Tribunale di Milano *foglio nr. 2*

da eseguirsi presso la società provider [redacted], titolare del dominio [redacted],

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

80

DECRETO DI ACQUISIZIONE DI FILE DI LOG
art. 256 c.p.p. e art. 132, c.1 e 3, D.Lgs. 196/2003

ORDINA

ai responsabili di detta società/ente di provvedere all'immediata consegna a questa Autorità Giudiziaria in originale dei documenti sopra indicati

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di P.G. della sezione Polizia postale e delle Comunicazioni di Milano, che cureranno la consegna di copia del presente provved[redacted]e detentore degli atti e dei documenti sopra indicati; con facoltà di farsi coadiuvare per il compimento delle operazioni inerenti il presente decreto da agenti di P.G.
Con facoltà di subdelega.

Milano, [redacted]

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

81

Il caso

DECRETO DI ESIBIZIONE E CONSEGNA DI DOCUMENTI FILES DI LOG
art. 256 c.p.p.

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

82

DECRETO DI ESIBIZIONE E CONSEGNA DI DOCUMENTI - FILES DI LOG
art. 256 c.p.p.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Roma
Ufficio del P.M.

P.P. —/I RGNR Nr.
_____/2019 R.E.C.

DECRETO DI ESIBIZIONE E CONSEGNA DOCUMENTI
FILES DI LOG
(art. 256 C.P.P.)

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento penale nr. ranno/18 RGNR a carico di ignoti, per i reati di cui all'art. 615 ter, C.P.
Letta la nota prot. [redacted]19 redatta il 01.02.2019 del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni [redacted].

Ritenuta la necessità di acquisire al procedimento i documenti relativi agli access log alla casella di posta elettronica certificata _____ - dalle ore 00:00 del __ 31.10.2018 alle ore 24:00 del 05.11.2018 - in quanto indispensabili per la prosecuzione delle indagini.
Visto l'art. 256 C.P.P.

DISPONE

che la direzione della società che gestisce il servizio di posta certificata, [redacted], ovvero qualunque altra società dovesse risultare interessata, esibisca i dati suindicati agli Ufficiali di P.G. del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – [redacted], che effettueranno la notifica tramite le modalità concordate. Roma 8 febbraio 2019

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

83

III caso

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
FILE DI LOG RELATIVI A ACCESSI
E MODIFICHE PASSWORD ALL'ACCOUNT PEC
art. 132 D. L.vo 132/2003

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

84

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
art. 132 D. L.vo 132/2003

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
(ART. 132 d. L.VO 30/06/03 N° 196)

IL PUBBLICO MINISTERO

- Letti gli atti del procedimento penale n° ---------
- Letta l'informativa n. [redacted] del [redacted] 2019 del Compartimento polizia postale e delle Comunicazioni di Napoli;
- Ritenuto necessario acquisire i riferimenti degli accessi e indebite modifiche dell'account [redacted] dall'acquisizione di tali tabulati è possibile individuare gli IP che hanno reiteratamente ed indebitamente modificato le credenziali di accesso all'account PEC, e pervenire all'individuazione dell'autore dei fatti per cui si procede;
- Considerato necessario acquisire i dati relativi ai collegamenti all'account ----------, dall'acquisizione di tali tabulati è possibile individuare gli IP che hanno reiteratamente ed indebitamente richiesto la modifica delle credenziali di accesso all'account PEC sopra menzionato, e pervenire all'individuazione dell'autore dei fatti per cui si procede
- Rilevato che l'acquisizione di tali dati è rilevante ed indispensabile per l'accertamento dei fatti per cui si procede;
- Letto l'art. 132 c. 1-3 D. L.vo 196/2003 modificato dall'art. 6 della Legge 155/05;

DISPONE

L'acquisizione di file di log relativi gli accessi e le modifiche password all'account ---------- **a far data dal 20.10.2018, fino al** 5.5.2019, da notificare alla Società ---------- e qualsiasi altra persona giuridica in possesso del dato.

L'acquisizione di file di log relativi l'attivazione e gli accessi all'account ------- **a far data dal [redacted] 2018, fino al [redacted] 2019**, da notificare alla Società ---------, finalizzata **ad individuare gli IP** che hanno reiteratamente ed indebitamente richiesto la modifica delle credenziali di accesso all'account PEC ----------

Delega per l'esecuzione gli Ufficiali del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, [redacted] 2018

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
[redacted]

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

85

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
art. 132 D. L.vo 132/2003

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
(ART. 132 d. L.VO 30/06/03 N° 196)

IL PUBBLICO MINISTERO

- Letti gli atti del procedimento penale n° ---------
- Letta l'informativa n. [redacted] del [redacted] 2019 del Compartimento polizia postale e delle Comunicazioni di Napoli;
- Ritenuto necessario acquisire i riferimenti degli accessi e indebite modifiche dell'account [redacted] dall'acquisizione di tali tabulati è possibile individuare gli IP che hanno reiteratamente ed indebitamente modificato le credenziali di accesso all'account PEC, e pervenire all'individuazione dell'autore dei fatti per cui si procede;
- Considerato necessario acquisire i dati relativi ai collegamenti all'account ----------, dall'acquisizione di tali tabulati è possibile individuare gli IP che hanno reiteratamente ed indebitamente richiesto la modifica delle credenziali di accesso all'account PEC sopra menzionato, e pervenire all'individuazione dell'autore dei fatti per cui si procede
- Rilevato che l'acquisizione di tali dati è rilevante ed indispensabile per l'accertamento dei fatti per cui si procede;
- Letto l'art. 132 c. 1-3 D. L.vo 196/2003 modificato dall'art. 6 della Legge 155/05;

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

86

DECRETO DI ESIBIZIONE URGENTE
art. 132 D. L.vo 132/2003

DISPONE

L'acquisizione di file di log relativi gli accessi e le modifiche password all'account **----------a far data dal 20.10.2018, fino al 5.5.2019**, da notificare alla Società ---------- o qualsiasi altra persona giuridica in possesso del dato.

L'acquisizione di file di log relativi l'attivazione e gli accessi all'account -------- a far data dal [redacted].2018, fino al [redacted]2019, da notificare alla Società --------. finalizzato ad individuare gli IP che hanno reiteratamente ed indebitamente richiesto la modifica delle credenziali di accesso all'account PEC ----------

Delega per l'esecuzione gli Ufficiali del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, [redacted] 2019

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

[redacted]

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

87

IV caso

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED ACCERTAMENTI

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

88

DECRETO DI INFORMAZIONI ED ACCERTAMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALMI
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
* POLIZIA DI STATO *
TEL. E FAX 0966/416422-427-570
e-mail sezpgprocura.tribunalepalmi.rc@pecps.poliziadistato.it
PIAZZA AMENDOLA, C.A.P. 89015 PALMI (RC)

N° nn/19 P.G. Palmi, [redacted] Maggio 2019

OGGETTO: Proc. Pen. N° nnnn/19 R.G.N.R. Mod. 44 della Procura della Repubblica di Palmi.
Richiesta informazioni ed accertamenti.-

ALLA [redacted]
Via [redacted]
ROMA

PEC: infocert@legalmail.it

Per urgenti indagini di P.G., in riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, si prega codesta società di voler fornire copia della documentazione in atti (contratto, documenti di identità e quant'altro utile) relativamente all'attivazione della firma digitale depositata da:

➢ .....

Si ringrazia e si rimane in attesa di cortese riscontro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata in intestazione.-

L'Ufficiale [redacted] P.G. delegato

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

89

DECRETO DI INFORMAZIONI ED ACCERTAMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALMI
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
* POLIZIA DI STATO *
TEL. E FAX 0966/416422-427-570
e-mail sezpgprocura.tribunalepalmi.rc@pecps.poliziadistato.it
PIAZZA AMENDOLA, C.A.P. 89015 PALMI (RC)

N° nn/19 P.G. Palmi, [redacted] Maggio 2019

OGGETTO: Proc. Pen. N° nnnn/19 R.G.N.R. Mod. 44 della Procura della Repubblica di Palmi.
Richiesta informazioni ed accertamenti.-

ALLA [redacted]
Via [redacted]
ROMA

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

90

DECRETO DI INFORMAZIONI ED ACCERTAMENTI

PEC: infocert@legalmail.it

Per urgenti indagini di P.G., in riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, si prega codesta società di voler fornire copia della documentazione in atti (contratto, documenti di identità e quant'altro utile) relativamente all'attivazione della firma digitale depositata da:

- ---------- -

Si ringrazia e si rimane in attesa di cortese riscontro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata in intestazione.-

PROCURA DELLA R. SEZ. P.G. POLIZIA DI STATO

L'Ufficiale di P.G. delegato

[redacted]

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

91

V caso

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - artt. 266, 267, 268 c.p.p. -

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

92

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - artt. 266, 267, 268 c.p.p. -

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

DECRETO DI INTERCETTAZIONE
DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
- artt. 266, 267, 268 c.p.p. -

Il pubblico ministero, in persona del dr. [redacted] e dr. [redacted]
visti gli atti del procedimento penale nr. nnnn/2019 R.G. Noti, inscritto nei confronti di ---------- ed altri;
per i reati di cui agli artt. 416, c.1 e 2 c. p., 110 c.p. e 8 D. Lgs 74/2000;
vista, in particolare, l'autorizzazione datata [redacted] 2019, del Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze;
visti gli artt. 266 e segg. c.p.p. e art. 13 D.L. 13.5.1991, nr. 152, conv. Legge 12.7.1991, n. 203;

DISPONE

l'intercettazione delle conversazioni/comunicazioni telefoniche, telematiche e tra presenti (mediante captatore informatico da inserire negli apparecchi cellulari abbinati alle utenze di cui infra), che interesseranno le utenze telefoniche e gli indirizzi di posta elettronica dappresso indicati:

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

93

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - artt. 266, 267, 268 c.p.p. -

30) ----------

per la durata di giorni **40** dall'inizio dell'effettivo allaccio.

Delega per le operazioni gli Ufficiali di P.G. appartenenti al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Firenze.

Si dia comunicazione ai gestori interessati circa l'autorità procedente, il numero del procedimento, il numero di utenza, le modalità e la durata.

Dispone che le operazioni siano compiute presso l'apposita sala della Procura della Repubblica di Firenze mediante gli impianti ivi installati.

Al contempo, si autorizza la P.G., delegata all'ascolto, al c.d. remotizzazione con le

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

94

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - artt. 266, 267, 268 c.p.p. -

apparecchiature e l'assistenza tecnica fornite dalla ditta [redacted] SpA. Ciò appare indispensabile per il buon esito delle indagini e, in particolare, per svolgere tempestivamente tutte le necessarie attività di riscontro sul territorio che sono essenziali per l'individuazione dei soggetti interessati dalle conversazioni intercettate, e verificare incontri e/o scambi menzionati sui dialoghi captati, nonché per effettuare in tempo reale gli accessi alle banche dati in dotazione all'autorità di P.G.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, lì [redacted] 2019.

Il Pubblico Ministero

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

95

ALMA MATER STUDIORUM ~ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

96